

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA

a cura di *Monia Giovannetti e Massimo Pastore*

Fabio Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. XV-496¹

Il tema dei reati “culturalmente motivati” occupa da alcuni lustri la scena della riflessione giuridica ed è oggetto di crescente interesse da parte della dottrina penalistica italiana. Gli interrogativi che esso solleva riguardano l’incidenza della diversità culturale sul diritto, nelle odierne democrazie occidentali.

Il libro che qui si recensisce propone una riflessione sulle società multiculturali contemporanee a partire dalla prospettiva della legge penale, rivolgendo l’attenzione a quei fatti penalmente rilevanti commessi, per motivi culturali, dagli immigrati. La risposta che il libro fornisce agli interrogativi posti al diritto penale delle odierne società multiculturali intende conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto dell’uniformità e della credibilità del sistema penale.

Il volume di Basile, che sviluppa, ampliandolo e aggiornandolo, un precedente lavoro pubblicato, con il medesimo titolo, nel 2008 presso l’editore CUEM di Milano, si compone di cinque capitoli, più un’introduzione, alcune pagine conclusive ed una ricca bibliografia finale. Si tratta di un testo che racchiude i risultati di una vasta e approfondita ricerca, di grande utilità per i giuristi e gli operatori del diritto interessati alle questioni riguardanti la rilevanza che i fattori culturali assumono in ambito penale e gli effetti giuridici che ne possono derivare. Il libro offre strumenti preziosi per comprendere nozioni quali “reato culturalmente motivato” e “*cultural defense*”, che sempre più ricorrono nel linguaggio giuridico (e nel vocabolario del penalista), ma che rischiano di risultare vaghi e indeterminati e, dunque, poco utili all’articolazione di un fruttuoso dibattito. In più, fornisce un contributo utilizzabile per meglio impostare la problematica relativa alla considerazione delle differenze culturali in sede di interpretazione e applicazione del diritto.

Il dato di partenza è costituito dal “fatto del multiculturalismo”, ossia dalla presenza, all’interno di un medesimo spazio sociale, politico e giuridico, di una pluralità di gruppi culturali. Pluralità significa diversità. Essa fa parte della realtà umana che il diritto si sforza di regolare, evitando discriminazioni, per assicurare un ordine dell’interazione tendenzialmente giusto, nel quale possano convivere soggetti diversi ma liberi ed eguali.

1. Recensione a cura di Baldassare Pastore, Professore ordinario di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.

Diritto, immigrazione e cittadinanza XIII, 2-2011

“Società multiculturale”, “reato culturalmente motivato”, “*cultural defense*” sono, però, concetti proficui solo se vengono precisati i contenuti e le condizioni d’uso del concetto-base intorno al quale essi ruotano, che è quello di “cultura”. Il capitolo I, così, è in buona misura dedicato alla precisazione della nozione di “cultura”, attraverso una puntuale panoramica della discussione sviluppatasi nell’ambito delle scienze umane e, in particolare, nell’antropologia, le cui acquisizioni offrono un *affidabile e sperimentato quadro epistemologico di riferimento* per condurre l’indagine.

Il multiculturalismo polietnico, conseguenza dei processi di immigrazione all’interno del territorio degli Stati europei, pone alcune sfide al diritto penale. Una di esse riguarda il modo di reagire ai reati culturalmente motivati. Il diritto penale, invero, presenta (almeno) due tratti caratteristici, tra loro variamente interrelati: è una sorta di “prodotto tipico locale”, destinato ad essere “consumato” *in loco* (è creato all’interno di uno Stato e per tale Stato) ed è un diritto “impregnato” di cultura, che risente particolarmente della cultura dello Stato che lo ha elaborato (si tratta, ovviamente, della cultura *egemone*, che riesce ad imporre le sue regole ed a farle accettare come diritto vigente). Basile mostra, con un’approfondita analisi condotta nel capitolo II, come questi tratti caratteristici abbiano rilevanti implicazioni rispetto al fenomeno dei reati commessi per motivi culturali dagli immigrati, i quali trovano nel luogo *d’arrivo* un diritto penale in varia misura diverso da quello vigente nel luogo *d’origine*.

Il passaggio da una società culturalmente omogenea ad una società il cui tasso di eterogeneità culturale è cresciuto potentemente, in conseguenza dell’immigrazione che ha caratterizzato negli ultimi decenni l’Italia e gli altri Paesi europei, mette in discussione il *localismo* e la *non-neutralità culturale* del diritto penale. Succede, allora, che ciò che non è reato nel Paese d’origine, può esserlo nel Paese d’arrivo.

Non va dimenticato, a questo proposito, che quanto più le prescrizioni penali affondano le loro radici nella cultura dei destinatari, tanto più risultano idonee ad esplicare la funzione di orientamento culturale, ad operare per la rieducazione del condannato, distogliendolo dalla commissione di ulteriori reati, ed a rendere possibile, per i consociati, la conoscenza della norma penale violata. Accade, però, che le condizioni di “successo” di un ordinamento penale, a cui si è accennato, risulteranno depotenziate nei confronti di chi è estraneo alle norme culturali che, nel luogo d’arrivo, si intersecano con le norme penali vigenti. Inoltre, tali norme, “impregnate” di cultura (spesso si tratta di prescrizioni che impiegano elementi normativi culturali e Basile ne fornisce un accurato censimento), acquistano significati diversi quando sono rivolte a soggetti appartenenti a culture “altre”. Il conflitto normativo risulta così inevitabile. Qui si apre lo spazio per la commissione, da parte degli immigrati, di reati culturalmente motivati.

L’incidenza, in Italia e negli altri Paesi europei recettori di flussi immigratori, dei reati commessi per motivi culturali è diventata significativa. Sono aumentati (e continuano ad aumentare) i casi in cui la giurisdizione è chiamata a valutare fatti commessi da immigrati per (vere o presunte) motivazioni culturali. Si tratta di casi in

cui «l'imputato-immigrato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) un'estensione della cognizione processuale anche al suo *background* culturale, alla sua mentalità, alle sue tradizioni d'origine, affinché si giunga ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell'imputato, ad una decisione a lui più favorevole» (pag. 158). Ma la giurisprudenza in materia - invero oscillante, caratterizzata da una disomogeneità delle decisioni e, pertanto, dalla mancanza di un indirizzo comune - è, finora, "rimasta nell'ombra", né, almeno in Italia, ha costituito oggetto di specifiche indagini dottrinali. Il libro di Basile colma, in buona misura, questa lacuna. L'indagine giurisprudenziale, che occupa il capitolo III, è condotta con metodo casistico ed è rivolta ad un campionario di reati sostanzialmente riconducibili (in base al bene giuridico offeso, ai rapporti tra autore e vittima, al movente dell'azione) ad alcune *categorie delittuose*. Esse riguardano le violenze in famiglia, i reati a difesa dell'onore, quelli di riduzione in schiavitù a danno di minori, quelli contro la libertà sessuale, le mutilazioni genitali femminili, le circoncisioni maschili e i tatuaggi ornamentali "a cicatrici", i reati in materia di sostanze stupefacenti, i fatti consistenti nel rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola, i reati concernenti l'abbigliamento rituale e, infine, le condotte tenute dagli immigrati per un (presunto) errore sul fatto che costituisce reato, oppure per un (presunto) errore sulla legge che prevede il fatto come reato, qualora l'errore scaturisce dalla differenza culturale tra Paese di provenienza e Paese ospitante.

Il panorama della giurisprudenza italiana e di altri Paesi europei (propriamente quella tedesca, svizzera ed inglese), fotografato da Basile, consente di prendere consapevolezza delle reali dimensioni del fenomeno dei reati culturalmente motivati, sì da affrontare criticamente la tematica riguardante le possibili soluzioni ai problemi che esso solleva.

Molteplici sono, infatti, gli strumenti tecnico-giuridici utilizzabili per estendere la cognizione processuale al *background* culturale dell'imputato. Essi, peraltro, possono realizzare diversi scopi. Tra questi rientrano l'esclusione del fatto tipico di reato, il riconoscimento di una causa di giustificazione, l'esclusione del dolo (eventualmente per la presenza di un errore sul fatto), il riconoscimento di un'ignoranza inevitabile della legge penale violata, il riconoscimento di un minor grado di colpevolezza, l'attribuzione di particolari connotazioni ai motivi per i quali l'imputato ha agito, la riduzione della pena.

Le risposte fornite in sede giudiziale sono, dunque, diverse: talora di segno positivo, con effetti *pro reo*, altre volte di segno negativo, con effetti *contra reum*. Va segnalato, in ogni modo, che è possibile trovare decisioni basate su un'attenta ed accurata ricostruzione della cultura d'origine dell'imputato (spesso basate sull'acquisizione di perizie etno-culturali o, in generale, su pareri di esperti) oppure decisioni che, invece, si basano su una conoscenza frammentaria e superficiale della cultura dell'imputato, affidata il più delle volte a stereotipi e pregiudizi, in violazione degli standard probatori che dovrebbero essere assunti per una corretta e pertinente valutazione dei casi di specie. Non va dimenticato, a questo proposito, che

giudicare il comportamento di un soggetto sullo sfondo del contesto sociale entro il quale vive e si realizza è un compito irrinunciabile.

Il punto riguarda la possibile rilevanza da conferire alla “motivazione culturale” del soggetto agente e questo, come già è stato evidenziato, costituisce un interrogativo centrale per il diritto penale delle società multiculturali di tipo polietnico.

Al fine di trovare soluzioni idonee a conciliare il rispetto della diversità culturale con la tenuta unitaria del sistema penale, è opportuno volgere lo sguardo agli Stati Uniti, dove, a seguito delle sollecitazioni offerte da una ampia casistica giurisprudenziale, la dottrina ha avviato una approfondita riflessione sui reati commessi per motivi culturali da appartenenti a gruppi culturali di minoranza (in prevalenza immigrati, anche se non mancano casi riguardanti gli autoctoni americani). Il capitolo IV del libro si concentra proprio sull’analisi della prassi giurisprudenziale e della dottrina statunitensi.

Invero, le indicazioni provenienti dalla prassi giudiziaria e dalla dottrina statunitensi risultano di grande utilità per affrontare i nodi irrisolti circa il trattamento da riservare ai reati culturalmente motivati nell’ordinamento italiano.

La tematica è affrontata nel capitolo V e la trattazione si sofferma fondamentalmente sui profili di diritto penale sostanziale. Partendo dal dato dell’assenza di soluzioni legislative di parte generale, si tratta di verificare se la risposta a tali reati possa essere trovata nelle disposizioni e negli istituti “ordinari” vigenti. L’indagine, assumendo come “bussola” per orientarsi su questo terreno la concezione quadripartita del reato, si sofferma sulla rilevanza che, *de iure condito*, la “motivazione culturale” può assumere all’interno di uno dei quattro elementi del reato (il fatto, l’antigiuridicità, la colpevolezza, la punibilità) (pagg. 359 ss.). Prosegue, in una prospettiva *de iure condendo*, ponendo la domanda circa la necessità di introdurre nella legislazione italiana nuove disposizioni *ad hoc*.

In ragione della eterogeneità dei casi rientranti nell’etichetta “reato culturalmente motivato”, Basile sottolinea che la correttezza delle soluzioni fornite a tali casi dipendono dalla ricorrenza o assenza di alcune variabili. Esse riguardano il livello di offensività del reato, la natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il fatto, l’esistenza di una corrispondente norma di diritto positivo vigente nel Paese di provenienza dell’immigrato imputato, il grado di vincolatività di tale norma all’interno del gruppo culturale cui egli appartiene, il grado di integrazione nella cultura del Paese d’arrivo (con il reciproco grado di perdurante adesione alla cultura d’origine).

Nei processi riguardanti reati culturalmente motivati è essenziale la predisposizione del giudice a comprendere tutti i valori socio-culturali coinvolti. Si tratta, infatti, di assicurare una adeguata e reciproca comprensione delle differenze, riducendo, tra l’altro, la distanza culturale tra autore del reato e suoi giudici, nel senso di rendere possibile al primo di spiegare l’influenza che la propria cultura d’origine avrebbe esercitato sulla sua condotta ed ai secondi di valutare in maniera compiuta, anche alla luce di tale cultura, la rimproverabilità personale del fatto di reato al suo autore.

È compito del giudice gestire la complessità del rapporto tra pluralismo culturale ed alcuni principi di primaria rilevanza ordinamentale. Il bilanciamento sembra essere lo strumento idoneo per ricercare e trovare un *punto di equilibrio* tra una pluralità di esigenze contrapposte: tra esse rientrano la considerazione dell'effettivo grado di colpevolezza dell'autore e il bisogno di tutela della vittima, l'apertura alla differenza culturale e la "tenuta" generalpreventiva del sistema, l'attuazione del principio di eguaglianza e le difficoltà concettuali e pratiche legate all'uso della nozione di cultura in sede penale. È questa, per il diritto degli Stati costituzionali, una sfida ineludibile. È merito del libro di Basile averne evidenziato alcuni aspetti peculiari, avere posto una serie di interrogativi nodali per il diritto penale delle odierne società multiculturali occidentali e aver fornito alcune risposte convincenti e utili.

Francesca Rescigno, *Il diritto di asilo*, Carocci, Roma, 2011, pag. 150²

La domanda che si pone in sostanza Francesca Rescigno nel suo volume di recente pubblicazione è se sia ricostruibile un modello di asilo che possa dirsi veramente tale, non solo sul piano teorico, ma anche delle concrete garanzie offerte.

L'attuale diritto di asilo è il risultato di una lunga evoluzione storica.

Nell'antichità, l'asilo era legato non tanto alla protezione della vita umana, quanto all'intangibilità della sfera divina che rendeva intoccabili specifici luoghi. Questo è vero sia per i greci, come dimostra il fatto che l'*asylon* era riconosciuto a chiunque e a qualunque cosa entrasse in contatto con tali luoghi, sia per i romani, il cui *asylum* era tuttavia fortemente limitato dalla convinzione della perfezione del loro sistema giuridico, sia per gli ebrei, in cui è Dio stesso che ordina a Mosé di edificare delle città rifugio per coloro che sono responsabili soltanto di omicidi colposi (sottraendo così per la prima volta costoro alla stessa pena prevista per i responsabili di omicidio volontario).

Il cristianesimo introduce un elemento soggettivo nell'asilo collegandolo all'aspirazione che si deve riconoscere a chiunque, quale che sia il torto commesso, di redimersi, se del caso sottraendosi anche alla giustizia civile.

L'affermazione dello Stato nazionale porta a ridimensionare le pretese della Chiesa. L'asilo deve ora rispondere alle nuove esigenze dello Stato. Si passa così dall'asilo canonico all'asilo territoriale o politico che trova il suo fondamento nell'inviolabilità dei confini dello Stato. In questo quadro, l'asilo diviene uno strumento di lotta contro l'oppressione cui sono sottoposti altri popoli.

L'internazionalizzazione del movimento dei diritti umani dopo la seconda guerra mondiale tende a segnare un nuovo passaggio dall'asilo politico a quello c.d. umanitario, unicamente concentrato sulle esigenze di tutela della persona.

Il diritto positivo, tuttavia, fatica a elaborare un tale modello di asilo.

2. Recensione a cura di Marco Balboni.

Il diritto internazionale distingue tradizionalmente tra asilo diplomatico e territoriale. Tuttavia, mentre il primo non appare disciplinato in modo particolarmente solido, il secondo manca di una vera e propria disciplina vincolante. Esso, infatti, è previsto unicamente dall'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Dichiarazione sull'asilo territoriale del 1967, entrambe per l'appunto non vincolanti. Inoltre, la Dichiarazione sull'asilo territoriale si limita a rimettere agli Stati l'individuazione delle cause che consentono di fondare tale diritto di asilo.

L'unico strumento vincolante è la Convenzione di Ginevra la quale si occupa esclusivamente di rifugio, il cui riconoscimento è garantito a chi rientra nella non agevole nozione di perseguitato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione stessa. Il rifugio non può essere assimilato all'asilo. Tra i due, infatti, esiste "un rapporto tra *genus* e *species* in quanto la categoria dei legittimati a chiedere asilo è più ampia di quelli che hanno diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato", (oltre forse a essere diversi anche nel contenuto, il diritto di asilo estendendosi sino a ricomprendere, tra l'altro, l'ingresso e il soggiorno).

Di per sé, la mancanza di una disciplina internazionale dell'asilo non deve stupire dato che «l'asilo, a differenza del rifugio, appare inadatto ad essere considerato quale istituto specifico del diritto internazionale generale, affermandosi invece caso per caso, in quanto esso è il risultato di un complesso di norme particolari scritte e non scritte e di comportamenti occasionali dei singoli Stati o di organismi interstatuali». Tuttavia, tanto l'analisi del diritto europeo, quanto l'analisi del diritto statale non sembra consentire di andare molto oltre.

In ambito europeo, l'analisi si sofferma sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sul diritto dell'Unione europea.

La Convenzione non tutela il diritto di asilo. La Corte europea dei diritti dell'uomo, tuttavia, ha stabilito in alcuni casi il divieto di allontanamento quando vi sia un pericolo nello Stato di destinazione di violazione di taluni diritti protetti dalla Convenzione stessa, tra cui in particolare l'art. 3 relativo al divieto della tortura e dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti. Questa protezione, che si aggiunge a quella della Convenzione di Ginevra, non arriva però a ricomprendere tutte le situazioni che potenzialmente potrebbero rientrare nel diritto di asilo.

Una competenza in materia di asilo è invece attribuita all'Unione europea. Tale competenza è seguita a un lungo travaglio storico che va dagli accordi di Schengen, alla comunitarizzazione realizzata con il Trattato di Amsterdam, passando attraverso la Carta di Nizza, sino ai recenti tentativi di realizzare una politica comune in materia di asilo sulla base del recente Trattato di Lisbona. Essa consentirebbe la realizzazione di un diritto comune in materia di asilo. La disciplina sin qui adottata, tuttavia, rimane molto al di qua di tale possibilità assestandosi sul livello minimo stabilito dal diritto internazionale, quale risulta dalla Convenzione di Ginevra e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La protezione prevista dal diritto dell'Unione, infatti, si articola essenzialmente nel riconoscimento dello *status* di rifugiato e della c.d. protezione sussidiaria, corrispondenti rispettivamente

agli obblighi posti dalla Convenzione di Ginevra e a quelli derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'Unione si è così limitata a realizzare una sorta di comunitarizzazione degli egoismi nazionali piuttosto che la creazione di un modello di asilo che li superasse. Essa infatti si è indirizzata verso l'adozione di *standard* restrittivi imponendoli anche agli ordinamenti che avevano da sempre privilegiato politiche di apertura.

In ambito statale, l'attenzione va a quei Paesi che, come Francia, Germania, Spagna e Italia, hanno tentato di riconoscere il diritto di asilo come principio fondamentale del proprio ordinamento, segnatamente iscrivendone la tutela a livello costituzionale. Se si fregiano dell'etichetta di Stati potenzialmente ospitanti, tuttavia, tali Stati nella pratica delle loro politiche quotidiane rimangono lontani dall'istituzione di un diritto di asilo vero e proprio.

La Francia costituisce l'esempio tipico di tale debolezza, costantemente in bilico tra la pienezza della previsione costituzionale e il ridimensionamento in nome del principio di sovranità. La previsione della Costituzione del 1793 secondo cui «le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans», che ha dato alla Francia la fama di terra d'asilo, non troverà in realtà mai attuazione, mentre le disposizioni delle Costituzioni del secondo dopo guerra, nonostante taluni interventi del Consiglio costituzionale, hanno in definitiva trovato un'attuazione limitata alle sole ipotesi del rifugio previsto a livello internazionale, integrate di recente dalla c.d. protezione sussidiaria (cfr., in particolari le leggi del 2003 e del 2007, quest'ultima relativa all'effetto sospensivo del ricorso, adottata in seguito a una pronuncia con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la responsabilità della Francia per violazione, tra l'altro, dell'art. 13 della Convenzione sul diritto al ricorso effettivo). In tal modo, la Francia ha sostanzialmente trasformato il diritto d'asilo da diritto costituzionale a diritto "convenzionale".

Non diversa è stata l'evoluzione dell'ordinamento tedesco. Se la legge fondamentale del 1949 riconosceva il c.d. *Asylrecht* in modo ampio e effettivo a una ampia schiera di possibili beneficiari facendo della Germania durante gli anni della guerra fredda il Paese d'asilo per eccellenza in Europa, la revisione costituzionale del 1993 ha ridotto notevolmente la portata della previsione costituzionale restringendo, con la conferma della Corte federale tedesca, il diritto soggettivo di asilo alla disciplina internazionale.

In Spagna, il diritto di asilo nasce già intrinsecamente debole poiché ne affida la configurazione al legislatore ordinario differenziandolo decisamente dai diritti fondamentali che spettano ai cittadini spagnoli. Non diversamente dagli altri Paesi di cui sopra, la legislazione successiva ha in sostanza ristretto il riconoscimento dell'asilo alle ipotesi ammesse dal diritto internazionale e europeo (leggi del 1994 e del 2009).

Infine, è nota la discussione in Italia sulla portata dell'art. 10 co. 3 della Costituzione che la maggior parte della dottrina, seguita da una parte almeno della giurisprudenza, configura come diritto di asilo immediatamente esigibile. Al di là delle

affermazioni, tuttavia, tale previsione rimane ancorata quasi essenzialmente al dibattito teorico, come dimostra il fatto che in tanti anni di vita essa è stata applicata soltanto in 220 casi. Nella pratica, il diritto di asilo si configura sostanzialmente non come un diritto soggettivo dell'individuo, ma come un diritto dello Stato, che lo concede in ipotesi del tutto sovrapponibili a quelle imposte dal diritto internazionale e europeo (decreti legislativi del 2007 e del 2008).

L'esperienza statale, quindi, dimostra che, lungi dallo sviluppare tutte le sue potenzialità, il diritto di asilo tende a restringersi un pò ovunque alle ipotesi del rifugio e del *non-refoulement* su cui si è assestato lo stesso livello internazionale. Se un modello di asilo è ricostruibile, si tratta di un modello minimo che rinuncia a svilupparsi in modo autonomo collegandosi al dato costituzionale, preferendo invece dilatare il concetto di rifugio considerato erroneamente come un ombrello abbastanza ampio capace di proteggere tanto quest'ultimo che l'asilo vero e proprio.

Ne deriva una duplice (e poco confortante) conclusione.

Innanzitutto, il passaggio al c.d. asilo umanitario non ha consentito di fare del diritto di asilo un vero e proprio diritto individuale di cui il singolo sia titolare. Al contrario, tale diritto continua a costituire una mera proiezione della sovranità statale, rimesso unicamente alla discrezionalità dello Stato, che si è semplicemente sostituito "agli dei di greca memoria".

Inoltre, se è vero che il diritto di asilo ha assunto fisionomie differenti a seconda delle aree socio-geografiche e delle diverse epoche storiche con la conseguenza che non è possibile identificare una precisa tipologia di asilo, ma tanti momenti che corrispondono alle diverse esigenze maturate nel corso del tempo, è anche vero che attualmente esso tende a assestarsi su un modello minimo, lontano dall'asilo vero e proprio, che trova nella Convenzione di Ginevra e nella c.d. protezione sussidiaria il limite massimo (e non minimo) della sua capacità espansiva.

In altre parole, l'asilo sembra rimanere destinato a vivere come principio di teoria generale, non come istituto concretamente operante.

Che fare per dare una svolta a una tale situazione che rischia sempre più di incancrenirsi?

La sola possibilità sarebbe quella di «ripensare i nessi tra territorio, cittadinanza e diritti in una prospettiva universalistica uscendo dalla globalizzazione di facciata che caratterizza oggi il pensiero dei governanti il cui impegno non può esaurirsi nella protezione dei propri interessi e dei propri cittadini, ma deve assicurare libertà e giustizia a chi è impedito nell'esercizio delle proprie libertà fondamentali».

A questo proposito, uno strumento proficuo sarebbe il c.d. *burden sharing*. Il *burden sharing* infatti consente quella collaborazione tanto a livello internazionale che europeo capace di collocare in primo piano le finalità umanitarie dell'istituto rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi immigratori, distribuendo i costi e il peso dei rifugiati tra i diversi Paesi e conciliando gli interessi degli Stati con quello degli individui. Purtroppo, però, benché non sprovvisto di riconoscimento tanto a livello internazionale che europeo, tale strumento è rimasto sostanzialmente disatteso, almeno finora.

L'analisi, indubbiamente attenta e approfondita, sfocia così su una conclusione che chiama gli Stati a approfondire ulteriormente la loro cooperazione, se, presi da soli, non si dimostrano più in grado di realizzare quei principi che hanno posto a fondamento del loro ordinamento in seguito alle esperienze tragiche della loro storia. Rimane tuttavia qualche domanda: fino a che punto il *burden sharing* si concilia con l'asilo come diritto individuale? E soprattutto è il *burden sharing* veramente sufficiente a (o in grado di) stimolare quel nuovo approccio tra territorio, cittadinanza e diritti che una piena realizzazione del diritto di asilo richiederebbe? Tutte domande che ne presuppongono un'altra, su cui il volume della Rescigno glissa un pò (e che per la verità è tutt'altro che agevole): a chi veramente si deve e è possibile riconoscere questo diritto di asilo? Domanda quest'ultima che richiama immediatamente il suo rovescio: non sarebbe forse il caso di iniziare a pensare veramente a un *burden sharing* capace di spezzare i meccanismi che costringono le persone a scappare?

Segnalazioni bibliografiche

- AA.VV., *Islamophobia and progressive values*, Institute of Race Relations, London, 2011, www.irr.org.uk.
- AA.VV., *Islamophobia, human rights and the anti-terrorist laws*, Institute of Race Relations, London, 2011, www.irr.org.uk.
- G. Andreone, *Immigrazione clandestina, zona contigua e Cassazione italiana: il mistero si infittisce*, in *Dir. um. dir. internaz.*, 2011, 1.
- P. Balbo, *I cittadini non comunitari*, Giappichelli, 2011.
- R. Bartoli, *Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi migratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?*, in *Quest. giust.*, 2011, 2.
- P. Borgna, *Clandestinità (e altri errori di destra e di sinistra)*, Laterza, 2011.
- G. Caggiano, *Principi e prospettive del diritto dell'immigrazione nell'Unione europea al tempo della crisi del Mediterraneo*, in *Gli Stranieri*, 2011, 1.
- C. Campiglio, *Parigi e Strasburgo ancora a confronto con veli e turbanti*, in *Dir. um. dir. internaz.*, 2011, 1.
- C. Cottatellucci, *Minori rom e politiche di inclusione sociale*, in *Minorigiustizia*, 2011, 1.
- D. De Felice, *Inclusione ed esclusione: quali responsabilità istituzionali per i minori stranieri non accompagnati?*, in *Minorigiustizia*, 2011, 1.
- L. Di Pasquale, *Racism and discrimination in Italy*, in ENAR, *Shadow Report 2009/2010*, Bruxelles, 2011.
- L. Di Pasquale, *Supplemental Report: Ethnic Profiling in Italy*, in ENAR, *Shadow Report 2009/2010*, Bruxelles, 2011.
- R. Erfani-Ghettani, *Fast Track to Despair: the unnecessary detention of asylum seekers*, Institute of Race Relations, London, 2011, www.irr.org.uk.
- C. Favilli, a cura di, *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Cedam, 2011.

Recensioni e materiale di ricerca

G. Ferrando, *Il matrimonio degli stranieri "irregolari" tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale*, in *Gli Stranieri*, 2011, 1.

C. Gabrielli, *La mancata attuazione della direttiva rimpatri 2008/115/CE ed il "governo dei giudici" in attesa dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia*, in *Gli Stranieri*, 2011, 1.

GISTI, *Les droits des étudiantes étrangères en France*, Les cahiers juridiques, Paris, Mars 2011.

GISTI, *Les droits des mineurs étrangers isolés et des mineures étrangères isolées*, Les cahiers juridiques, Paris, June 2011.

S. Ianovitz, *I "rifugiati climatici": una questione aperta*, in *Dir. um. dir. internaz.*, 2011, 1.

E. Lanza, *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, 2011.

S. Liberti, *A sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti*, Minimum fax, 2011.

P. Morozzo della Rocca, *Rassegna critica della giurisprudenza in materia di coesione familiare con il minore affidato mediante kafalah*, in *Gli Stranieri*, 2011, 1.

B. Nascimbene, *Direttiva rimpatri: solo innovazioni di sistema superano l'inutile ricorso a strumenti penali*, in *Guida dir.*, 2011, 20.

B. Nascimbene, *La "direttiva rimpatri" e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia (El Dridi) nel nostro ordinamento*, in *Gli Stranieri*, 2011, 1.

S. Orlandini, C. Scivoletto, *I minori non accompagnati e i significati dell'accoglienza*, in *Minorigiustizia*, 2011, 1.

P. Palermo, *Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia*, in *Fam. dir.*, 2011, 6.

M. Pertile, *La detenzione amministrativa dei migranti e dei richiedenti asilo nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani: dal caso Mubilanzila al caso Mushkhadzhiyeva*, in *Dir. um. dir. internaz.*, 2010, 2.

C. Serino, M. McBritton, *Immigrati di seconda generazione: dimensioni psicosociali e aspetti normativi*, in *Minorigiustizia*, 2011, 1.

G. Tucci, *Il matrimonio dello straniero in Italia nella tradizione della nostra codificazione civile. Da Pasquale Stanislao Mancini al "Pacchetto Sicurezza"*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, 2.

L. Vitali, E. Rossi, *I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti umani*, Giappichelli, 2011.

K. Zwan, a cura di, *The Returns Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States*, Wolf Legal Publishers, 2011.